

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1972

Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Leggendo la tabella delle malattie professionali nell'industria allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, appare evidente l'esclusione al punto 38 di due tra le categorie più colpite da sordità da rumori, quella dei minatori e quella dei carpentieri. Infatti le lavorazioni considerate in quella tabella sono:

- a) lavoro dei calderai;
- b) ribaditura dei bulloni;
- c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
- d) prove dei motori a scoppio;
- e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;
- f) condotta di aeromobili;
- g) fabbricazione di chiodi;
- h) lavorazione ai telai.

Se si procede ad una analisi dei casi di sordità professionale, appare di chiara evidenza che le categorie più colpite sono proprio quelle escluse dalla tabella e cioè la categoria dei minatori e quella dei carpentieri.

Da una indagine personale condotta negli anni 1970-71 tra i minatori del basso potentino (Basilicata), per un *dépistage* delle tec-

nopatie, sono emerse le conclusioni qui esposte:

minatori esaminati clinicamente e sottoposti a spirometria, esame *standard* del torace, esame audiometrico, n. 345 in età compresa tra i 24 e i 53 anni:

casi di silicosi polmonare accertati, numero 211;

casi in stadio avanzato, con cuore polmonare, n. 14;

casi di sordità professionale da rumori, n. 177;

casi con perdita definitiva della funzione dell'udito, n. 21.

Da informazioni assunte presso i vari istituti INAIL e presso l'Istituto di medicina del lavoro di Milano « Luigi Devoto », oltre che dalle statistiche ufficiali, si desume che l'incidenza della sordità nei minatori e nei carpentieri raggiunge valori che vanno dal 18 per cento al 41 per cento.

Se però si considerano le piccole alterazioni dell'organo dell'udito che i micro e i macro traumi continuati determinano, i valori percentuali diventano molto più elevati.

Fatte queste brevi considerazioni, propongo la sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle lavorazioni causa di sordità da rumori di cui al n. 38) della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è compreso il lavoro dei minatori e dei carpentieri.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro è elevato a dieci anni.

Art. 2.

La rendita di passaggio prevista per le malattie professionali è concessa, per motivi profilattici, ai lavoratori affetti da sordità da rumori.